

# proposta di legge n. 371

a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Badiali

*presentata in data 7 novembre 2013*

---

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2005, N. 6  
“LEGGE FORESTALE REGIONALE”

---

Signori Consiglieri,  
la proposta apporta una modifica alla legge regionale 6/2005 (Legge forestale regionale) per quanto concerne la nozione di abbruciamenti, che attualmente non trova alcuna definizione legislativa nel nostro ordinamento regionale.

La proposta si compone di un solo articolo, nel quale è contenuta la definizione di abbruciamento in quanto pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione degli incendi o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infestanti vegetali.

**Art. 1**

*(Modifica dell'articolo 19 della l.r. 6/2005)*

1. All'articolo 19 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6 bis. Fermo restando il rispetto delle distanze indicate ai commi 2 e 6, costituisce utilizzo in agricoltura l'abbruciamento del materiale di cui al medesimo comma 6, ovvero di altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto inteso come pratica ordinaria finalizzata alla prevenzione degli incendi o metodo di controllo agronomico di fitopatie, di fitofagi o di infestanti vegetali.”.